

24 maggio 2020 17:41

Coronavirus e palestre che riaprono. Rimborsi, riduzioni e disdette per servizi inferiori e/o diversi di [Redazione](#)



Alla data del 25 maggio sono diverse le palestre, piscine e simili che hanno deciso di riaprire, anche quelle legate a grandi catene molto presenti sul territorio nazionale. Le norme da rispettare per la riapertura sono stringenti e tutti i gestori di questi servizi si stanno attrezzando. Norme che, nella totalità dei casi, comportano la restrizione di diversi servizi fino all'annullamento di alcuni, orari di accesso e di permanenza limitati ad alcune fasce orarie e/o cadenza settimanale. Non potrebbe essere altrimenti visto che le strutture non sono state concepite per situazioni del genere. Questo comporta sostanzialmente **la modifica dei contratti che erano stati stabiliti coi singoli frequentatori**. Modifica contrattuale a cui i sottoscrittori non devono sottostare se non per loro libera scelta. Purtroppo diversi gestori di palestre cercano di imporre le modifiche dando per scontato che siano parte del contratto. Ma non è così.

Premesso che il periodo in cui la palestra è stata chiusa deve essere integralmente rimborsato, anche se la legge prevede ora la possibilità di rimborsare tramite voucher valido un anno.

Ecco i consigli su come fare

A – parlare con il gestore della palestra per fargli presente la propria indisponibilità ad accettare le modifiche imposte e quindi, a propria scelta:

- 1** – proporre una riduzione del prezzo stabilito (chiedendo - se non lo si è già fatto e ottenuto - anche il rimborso del periodo non utilizzato in cui la palestra è stata chiusa);
- 2** – far presente di non essere più interessati al loro servizio e chiedendo il rimborso di quanto già pagato (se si è pagato in anticipo) o l'annullamento delle successive rate (chiedendo - se non lo si è già fatto e ottenuto - anche il rimborso del periodo non utilizzato in cui la palestra è stata chiusa).

B – qualora il gestore non mostrasse disponibilità:

- 1** – inviare una raccomandata A/R o PEC di messa in mora intimando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del codice civile;
- 2** – se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta o si ha risposta negativa, occorrerà rivolgersi al [giudice di pace](#);
- 2a** - se i pagamenti sono stati fatti con l'intermediazione di una finanziaria si potrà chiedere la risoluzione del contratto di credito al consumo alla stessa finanziaria (sempre per [raccomandata a/r o PEC](#)), intimando la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies del Testo Unico Bancario e il rimborso delle rate pagate per servizi di cui non si è potuto usufruire. In mancanza di risposta o di risposta negativa, ci si potrà rivolgere all'[Arbitro Bancario Finanziario](#).

Per casi specifici o particolarmente articolati Aduc ha un servizio di consulenza/assistenza online, per telefono o presso le proprie sedi

CHI PAGA ADUC

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)